

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ILL.MO TRIBUNALE DEL LAVORO DI FERMO

RICORSO EX ART. 414 CPC

CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Oggetto: Comparto scuola

PER: Sig. SPOSATO Cosimo (SPSCSM70D12D086S) nato a Cosenza (CS) il 12/04/1970 e residente in Acri (CS) alla Via Ciro Menotti, rappresentato e difeso come da mandato cartaceo allegato in calce al presente ricorso, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N), ed elettivamente domiciliato per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore.

Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (C.F. 80007610423) con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ambito Territoriale per la Provincia di Ascoli Piceno e Fermo (C.F. 80004730448) con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Per la declaratoria

del diritto del ricorrente di essere riconosciuto abilitato all'insegnamento e, per lo effetto, di essere inserito nelle Prime Fasce delle GPS di Fermo, previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 e n. 60/2020 (doc.1 e doc.2), nonché delle GPS di Fermo Prima Fascia e del relativo decreto di approvazione nei limiti dell'interesse (doc.3).



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
 ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Tanto premesso, il docente ricorre per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO

1. La parte ricorrente ha conseguito il Diploma di Istituto Tecnico – Settore Tecnologico – Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” presso l’Istituto Tecnico Statale Commerciale, Geometri, Turismo – Liceo “G. Falcone” di Acri (**doc.4**), che permette di insegnare nella classe di concorso B014, ed è anche in possesso dei 24 CFU (**doc.5**).
2. La parte istante, pertanto, ambisce a vedersi riconosciuto il valore abilitante del predetto titolo anche ai fini dell’inserimento nella Prima Fascia delle GPS di Fermo per la seguente classe di concorso: B014 (*Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni per la scuola secondaria di II grado*).
3. Il ricorrente ambisce dunque a lavorare presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Carducci-Galilei” di Fermo ed ha pertanto inviato la propria messa a disposizione (c.d. MAD) (**doc.6**), al fine di insegnare la predetta materia di interesse.
4. Tuttavia, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ritiene che i predetti titoli siano abilitanti all’insegnamento ed a nulla è valsa la richiesta (**doc.7**).
5. Per tali ragioni, il ricorrente propone il presente ricorso per le seguenti ragioni.

MOTIVI

I

SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

1.1. La parte ricorrente non svolge attualmente servizio presso il distretto di Fermo, ma ha comunque trasmesso la propria messa a disposizione (c.d. MAD) al fine di instaurare il rapporto di lavoro presso Fermo.

1.2. In tali casi, com’è noto, si verte nella figura giuridica del c.d. rapporto di lavoro virtuale (**Cort. Cass.VI Ord. 25.05.2015, n. 10697; Cass. Lav. Sez. U, 11043/2001; Cass. Lav. 16536/2002**), ossia di una relazione di lavoro ambita, quella con l’USP di



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
 ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Fermo, non ancora esistente, e che, tramite il ricorso, la parte istante ambisce ad instaurare.

1.3. In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che: “è competente il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio dove il ricorrente chiede di essere assunto, dovendosi stabilire agli effetti dell’art. 413, comma 5, c.p.c. un’equiparazione tra la sede del rapporto di lavoro già costituito e la sede del rapporto di lavoro virtuale” (cfr. Cort. Cass.VI Ord. 25.05.2015, n. 10697).

1.4. Pertanto, la relazione di lavoro virtuale è considerata *fictio iuris* al pari del rapporto di lavoro reale, con la conseguenza che i criteri di individuazione del Giudice competente, in ipotesi di un rapporto di lavoro ambito e non ancora esistente, sono gli stessi previsti per il rapporto di lavoro reale, con derivante individuazione, quale Tribunale competente, quello presso cui sorge l’ambito rapporto di lavoro.

II

2. SUL PROFILO DEL NE BIS IN IDEM.

2.1. Un ulteriore profilo che deve essere evidenziato è quello che vede la parte istante avere già presentato l’azione al fine di chiedere il riconoscimento del valore abilitante del proprio titolo l’inserimento nella Prima Fascia delle GPS di Cosenza (già Seconda Fascia delle Graduatorie di Istituto) per la classe di concorso B014.

Il giudizio è stato rigettato e la sentenza (**doc.8**) è stata appellata, con giudizio tuttora pendente Nrg 509/2023, presso la Corte d’Appello di Catanzaro (**doc.9 e doc.10**).

2.3. A parere di questa difesa, non ricorre il profilo del *ne bis in idem* per diverse ragioni.

In primo luogo, il *ne bis in idem* è un istituto di matrice penalistica che, com’è noto, nasce per evitare, nel solco del *favor rei*, che il consociato venga giudicato più volte sullo stesso fatto e nulla c’entra dunque con il settore del diritto del lavoro.

In ambito lavoristico è invece preferibile parlare di *res iudicata* e, nel caso di specie, l’azione formulata dall’istante con il precedente giudizio era rivolta all’instaurazione del rapporto di lavoro presso la provincia di Cosenza, nelle cui GPS l’istante è inserito



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
 ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

(doc.16), e non già presso quella di Fermo, con la conseguenza che le graduatorie di Fermo non sono mai state oggetto di impugnazione.

2.4. Da ciò deriva che ad oggi, l'istante ha mosso un solo giudizio per chiedere nei limiti dell'interesse la disapplicazione delle GPS di Fermo, e tale giudizio è per l'appunto quello incardinato con il presente atto.

III

VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 107 DEL 2015 - DLGS 59/2017 – L. N. 159/2019 - ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE –VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST- VIOLAZIONE DELL' ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.

3.1. Com'è noto, nel nostro ordinamento, una volta abrogate le Scuole di Specializzazione c.d. SISS, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con la pubblicazione del Dm n. 249/2010 ha istituito i corsi di abilitazione all'insegnamento c.d. TFA (Tirocini Formativi Attivi) e PAS (Percorsi Abilitanti Speciali): i primi erano riservati ai docenti senza servizio, i secondi a chi avesse già maturato il servizio.

3.2. Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha mai attivato con cadenza regolare ed annuale i predetti corsi; e ciò non è accaduto per il perseguimento di un preciso scopo, ma per mera ed ingiusta inerzia dello stesso Ministero.

3.3. Il regime delle abilitazioni TFA/PAS è stato pertanto sostituito dai titoli di studio validi ai sensi del DPR 19/2016 oltre i 24 Crediti Formativi Universitari (c.d. CFU), ad opera **dell'articolo 5 del D.lgs. 59/2017, il quale, ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento sino ad oggi riservate ai titolari di abilitazioni TFA e PAS, ha sostituito tale ultimo requisito con il possesso del titolo di studio valido per insegnare nella classi di concorso, di cui al DPR 19/2016, oltre i 24 Crediti Formativi Universitari in discipline antropo - psico pedagogiche:**



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
 ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), **il possesso congiunto di:***

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

***b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA,** acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo -psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche” (art.5, D.lgs. n. 59/2017).*

Il ricorrente, pertanto, è in possesso del predetto requisito congiunto, ossia del titolo di studio che permette di accedere nella classe di concorso di interesse di cui al DPR n. 19/2016, oltre ai 24 CFU:

- 1) pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione;*
- 2) antropologia;*
- 3) psicologia;*
- 4) metodologie e tecnologie didattiche.*

3.5. La predetta scelta del legislatore risponde ad un criterio organizzativo molto più logico e concreto rispetto ai precedenti corsi oramai aboliti e mai più attivati a pieno regime.

In particolare, il conseguimento del titolo di studio valido per insegnare nella classe di interesse oltre ai 24 CFU avviene mediante il superamento di ordinari e selettivi esami accademici nelle aree di cui al predetto art. 5 del D.lgs. n. 59/2017.

3.6. Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in piena violazione della predetta norma, non riconosce ingiustamente il valore abilitante dei titoli, ed impedisce al ricorrente l'inserimento nelle graduatorie (Prima Fascia delle GPS).



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
 ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Va invece riconosciuto come il valore abilitante dei predetti tioli poggia sul succitato requisito normativo primario.

3.7. Per tali ragioni, la violazione della normativa compiuta dal Ministero va ripristinata, tenuto altresì conto dell'interpretazione costituzionalmente orientata della stessa norma di cui al D.lgs. n. 59/2017.

3.8. Un ulteriore profilo che merita di essere evidenziato, inoltre, riguarda l'accesso ai corsi di specializzazione sul sostegno, a cui possono accedere anche i Diplomatici ITP con 24 CFU, secondo le disposizioni previste da Dm n. 92/2019 (**doc.12**).

Ora, è possibile conseguire i tioli di specializzazione sul sostegno solo se gli aspiranti docenti siano già in possesso dell'abilitazione. Ne deriva che il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nel momento in cui ha inteso estendere l'ammissione ai corsi di specializzazione sul sostegno in favore dei Diplomatici ITP (Insegnanti Tecnici Pratici) con 24 CFU, al pari dei docenti con abilitazione TFA/PAS, ha chiaramente riconosciuto il valore abilitante del Diploma ITP oltre 24 CFU, altrimenti, il Ministero dell'Istruzione e del Merito non avrebbe di certo potuto permettere l'accesso ai corsi di specializzazione su sostegno.

La condotta ministeriale, dunque, è manifestamente illogica e contraddice il principio sillogistico secondo cui: i docenti abilitati possono accedere ai corsi di specializzazione per il sostegno (**premessa maggiore**), i Diplomatici ITP con 24 CFU sono ammessi ai corsi di specializzazione per il sostegno (**premessa minore**), i Diplomatici con 24 CFU sono abilitati (**conclusione**).

Un'interpretazione diversa, dunque si presterebbe a violare il **principio di non contraddizione** e la contestata scelta ministeriale si rivela essere un non senso.

IV

ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI

ALLA CORTE COSTITUZIONALE

VIOLAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4 COST. – VIOLAZIONE DIRETTIVA COMUNITARIA 70/99CE – VIOLAZIONE DEL



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
 ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

PRINCIPIO DEL MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCIMINAZIONE.

4.1. Nell'ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento la lettura costituzionalmente orientata della norma primaria sopra menzionata, si pone la questione relativa alla legittimità costituzionale di tale norma, la quale impedisce alla parte ricorrente di conseguire l'abilitazione all'insegnamento, con la conseguenza di consolidare il precariato scolastico.

La predetta scelta finisce dunque per violare il diritto al lavoro. Ed è dunque per tali ragioni che la disciplina interna si porrebbe in contrasto con la nostra Costituzione, che tutela il diritto al lavoro, nonché tutela il merito e disciplina l'accesso all'impiego pubblico.

4.2. Peraltro, com'è noto, la Corte di Giustizia europea, con le note sentenze intervenute nel comparto della scuola pubblica, ha inteso non legittimare, al fine di prevenire e contrastare l'abuso, la reiterazione dei contratti a termine.

4.3. Per tali ragioni, in assenza di una lettura costituzionalmente orientata, si chiede ove occorra che venga disposta la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia europea, per evidente violazione della direttiva comunitaria 70/99CE.

V

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede di essere autorizzati a procedere alla notificazione tramite pubblici proclami telematici, in quanto non è materialmente possibile notificare il presente atto a tutti i docenti inseriti nelle graduatorie della provincia di Fermo per la classe di concorso di interesse della parte ricorrente e che verrebbero scavalcati in caso di inserimento.

Pertanto, si chiede che la notificazione del presente ricorso avvenga attraverso i pubblici proclami in modalità telematica, ossia mediante la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e, ove occorra,



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

dell'Ambito Territoriale Provinciale, fatta salva ogni altra o diversa statuizione secondo giustizia.

Tanto premesso, il ricorrente

CHIEDE

che Codesto Ill.mo Tribunale Voglia: in accoglimento del presente ricorso, previa disapplicazione dei provvedimenti indicati in epigrafe, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di Fermo, nella Prima Fascia delle GPS, per la classe di concorso di interesse, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di essere abilitato all'insegnamento, fatta salva ogni altra o diversa statuizione secondo giustizia. Con condanna alle spese come per legge. Si allega:

1. Ordinanza Ministeriale n. 112/2022;
2. Ordinanza Ministeriale n. 60/2020;
3. Decreto di approvazione e GPS di Prima Fascia di Fermo per la classe di interesse;
4. Diploma ITP;
5. Certificato dei 24 CFU;
6. MAD trasmessa dal ricorrente;
7. Richiesta;
8. Sentenza di rigetto Trib Lav. Cosenza;
9. Appello in corso presso la Corte di Appello di Catanzaro;
10. Decreto di fissazione udienza;
11. GPS di Cosenza in cui è inserito il ricorrente;
12. Dm 92/2019;
13. D.P.R. n. 19/2016;
14. Dm 259/2017.

Con vittoria di spese.

Valore indeterminabile - Pubblico Impiego – Cu 259,00 euro se dovuto.

Salvezze illimitate. Lecce-Fermo f.to Avv. Sirio Solidoro

